



Sentenza n. 150/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

nelle persone dei seguenti magistrati:

Domenico Guzzi

Presidente

Gianpiero D'Alia

Consigliere (relatore)

Filomena Maristella

Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **24333** del registro di segreteria sul conto giudiziale

n. 41352, relativo all'esercizio 2016, reso da **Ada Francesca Federico** (cod.

fisc.: FDRDRN59C41D582E), in qualità di agente contabile del Comune di

Cosenza addetto alla riscossione per il trasporto alunni, rappresentata e di-

fesa, congiuntamente o disgiuntamente, come da procura in atti dagli avvocati

Elisabetta Granieri (cod. fisc.: GRNLBT81P70D086K), con domicilio digitale

eletto al seguente indirizzo p.e.c.: avvocatoelisabettagranieri@pec.giurffre.it, e

Mario Ossequio (cod. fisc.: SSQMRA67C01D086G), con domicilio digitale

eletto al seguente indirizzo p.e.c.: mario@pec.ossequio.it, con domicilio fisico

presso lo studio di quest'ultimo in Cosenza, corso Giuseppe Mazzini n. 121;

nella pubblica udienza del 28 aprile 2026, udita la relazione del giudice rela-

tore, consigliere Gianpiero D'Alia, presenti gli avvocati Elisabetta Granieri e

Mario Ossequio, udito quest'ultimo per l'agente contabile, sentito il pubblico

ministero nella persona del S.P.G. Costantino Nassis. Nessuno è comparso per

l'amministrazione.

	FATTO E DIRITTO	
	1. Con relazione n. 116/2025, il magistrato istruttore ha chiesto che venga	
	dichiarata l'irregolarità del conto giudiziale meglio specificato in epigrafe. In-	
	fatti, premesso che il conto discende da separata iscrizione a ruolo delle varie	
	gestioni riportate nell'originario conto giudiziale n. 40223, per il complessivo	
	importo di € 1.096.758,77, ha rappresentato che l'agente contabile ha deposi-	
	tato, per l'esercizio finanziario sopra citato, oltre alla contabilità omnicompren-	
	siva di gestioni disomogenee, n. 24 prospetti inclusivi delle riscossioni, suddi-	
	visi per tipologia, tra cui quello relativo al conto in esame. Stante la pluralità	
	di gestioni disomogenee, è stata rimessa al collegio la questione relativa alla	
	inammissibilità, ovvero alla improcedibilità del conto giudiziale. Con sen-	
	tenza n. 59/2023 il collegio, rilevato che il conto presenta in allegato dei sub-	
	conti mensili (regolarmente sottoscritti), recanti una ordinata ripartizione in-	
	terna, ciascuno dei quali completo dell'importo della riscossione e del river-	
	samento, onde si tratta, più che di un conto cumulativo, di una pluralità di	
	conti unificati in un unico prospetto riassuntivo, ha disposto la separata	
	iscrizione a ruolo, al fine di procedere ad una ricostruzione delle singole ge-	
	stioni. La Segreteria ha, pertanto, proceduto all'apertura dei conti giudiziali	
	per ciascuna delle anzidette gestioni comprese nell'originario conto giudi-	
	ziale. Il magistrato designato, richiamata la documentazione di rito richiesta,	
	ha evidenziato la sussistenza di irregolarità formali. Il conto giudiziale, in-	
	fatti, non contiene tutti gli elementi previsti dal modello 21 allegato al d.P.R.	
	194/1996. Le sezioni relative agli estremi della riscossione non indicano, in-	
	fatti, i numeri delle ricevute, ma solo gli importi, e la sezione relativa ai ver-	
	samenti in tesoreria indica solo i numeri delle reversali e non anche le date	
	2	

	delle quietanze ed i singoli importi. Per ciò che riguarda le verifiche formali,	
	è stato, inoltre, accertato con la menzionata sentenza n. 59/2023 che, alla	
	luce delle normative regolamentari vigenti, le somme riscosse per la gestione	
	oggetto di verifica afferiscono tutte all’agente contabile, nominato con deter-	
	minazione dirigenziale n. 1248 del 13 luglio 2016. Sulla tenuta delle scritture	
	contabili, richiamate le disposizioni normative e regolamentari applicabili ed	
	in particolare l’art. 194, c. 2, del r.d. n. 827/1924 e l’art. 19 del regolamento	
	che disciplina il servizio economale, l’istruttore ha sottolineato che risultano	
	disattesi gli elementari obblighi di tenuta dei registri contabili. In particolare,	
	è stata rilevata la mancata tenuta del giornale di cassa (con riguardo al quale	
	il responsabile del servizio finanziario ha attestato che “ <i>considerato che si sta</i>	
	<i>procedendo all’informatizzazione al momento non viene redatto il giornale di</i>	
	<i>cassa</i> ”) ed il difetto di consequenzialità nella numerazione delle ricevute di	
	riscossione (presumibilmente è stato utilizzato un unico bollettario per tutte	
	le tipologie di riscossioni, stante l’originaria gestione unitaria). Nel merito, è	
	stato accertato che le riscossioni rendicontate sul conto giudiziale corrispon-	
	dono alle ricevute della riscossione in atti. È stato evidenziato, tuttavia, che	
	alcune bollette di riscossione (riepilogate su foglio <i>excel</i> inclusivo di tutte le	
	riscossioni facenti capo all’agente), ovvero i progressivi n. 96, n. 255, n. 630,	
	n.1949, n. 3416, n. 4239, n. 5411, n. 7790, n. 8978, n. 11336, n. 11907, n.	
	12992, n. 13451, n. 14483, n. 17318, n. 18354, n. 19256, n. 19260, n.	
	20291, n. 22958, n. 22988, n. 23861 risultano mancanti. Sul punto, l’am-	
	ministrazione ha attestato che le ricevute in questione non possono essere	
	associate a nessun conto giudiziale. È stato, inoltre, accertato che i versa-	
	menti in tesoreria (euro 10.445,13) corrispondono alle somme effettivamente	
	3	

	riscosse. Il magistrato istruttore ha, quindi, concluso per la dichiarazione di	
	irregolarità della gestione sotto il profilo della irregolarità formale, per la man-	
	cata indicazione degli elementi richiesti dal modello 21 del d.P.R. n.	
	194/1996, per la non corretta tenuta delle scritture contabili e per la man-	
	canza di alcune ricevute di riscossione, oltre che per le ragioni indicate nella	
	sentenza di questa Sezione giurisdizionale n. 59/2023.	
	2. Con decreto presidenziale, ritualmente notificato, insieme alla relazione di	
	irregolarità, all'amministrazione, per il tramite di quest'ultima all'agente con-	
	tabile, e al p.m. contabile, è stata fissata l'udienza di discussione del giudizio	
	per il giorno 28 aprile 2026.	
	3. Con comparsa di costituzione e risposta di mera forma, depositata il 30	
	gennaio 2026, si è costituito in giudizio l'agente contabile, riservandosi, nei	
	termini di legge, di depositare memorie e scritti difensivi. Con successiva me-	
	moria ha contestato le conclusioni rassegnate dal magistrato designato ed ha	
	chiesto il discarico dell'agente contabile.	
	4. All'udienza del 28 aprile 2026, l'avv. Mario Ossequio, per l'agente contabile,	
	ha insistito per la regolarità del conto giudiziale ed il conseguente discarico	
	dell'agente contabile. Il pubblico ministero ha concluso per la irregolarità del	
	conto giudiziale ed addebito al contabile per le ricevute della riscossione man-	
	canti, con gli adempimenti conseguenti ai sensi dell'art. 21 del r.d. n.	
	1214/1934. Pertanto, la causa è stata trattenuta in decisione.	
	5. Il collegio ritiene di condividere le conclusioni rassegnate dal magistrato	
	designato nella relazione di irregolarità. Il conto giudiziale, infatti, oltre alle	
	ragioni indicate nella sentenza di questa Sezione giurisdizionale n. 59/2023,	
	con specifico riguardo alla eterogeneità dell'originaria e cumulativa	
	4	

	rappresentazione delle gestioni, non contiene tutti gli elementi previsti dal	
	modello 21 allegato al d.P.R. 194/1996, posto che, come è stato accertato in	
	sede istruttoria, le sezioni relative agli estremi della riscossione non indicano	
	i numeri delle ricevute, ma solo gli importi, la sezione relativa ai versamenti	
	in tesoreria indica solo i numeri delle reversali e non anche le date delle quie-	
	tanze ed i singoli importi. Inoltre, ai sensi dell'art. 194, c. 2, del r.d. n.	
	827/1924 (<i>"gli agenti contabili (...) non possono neppure essere scaricati</i>	
	<i>quando abbiano usato irregolarità o trascuratezza nella tenuta delle scritture</i>	
	<i>corrispondenti, e nelle spedizioni o nel ricevimento del danaro e delle cose mo-</i>	
	<i>bil")</i> e dell'art. 19 del regolamento che disciplina il servizio economale (<i>"Sotto</i>	
	<i>la direzione dell'Ufficio di Contabilità, l'Economo deve tenere costantemente</i>	
	<i>aggiornati tutti i libri e i registri occorrenti per il chiaro e disbrigo delle incom-</i>	
	<i>benze affidategli (partitario delle anticipazioni, bollettari, inventari dei mobili e</i>	
	<i>dei depositi, libro delle ordinazioni, registro di carico e scarico, libro dei fornitori</i>	
	<i>etc.. Per quanto concerne le Entrate dovrà periodicamente e secondo le istru-</i>	
	<i>zioni ricevute versarle nella Tesoreria comunale secondo la emissione degli or-</i>	
	<i>dini di incasso da parte dell'Ufficio di ragioneria, ordini di incasso predisposti</i>	
	<i>da detto Ufficio o richiesti direttamente dallo stesso economo."), sono stati di-</i>	
	sattesi gli elementari obblighi di tenuta dei registri contabili, ove si consideri	
	che non risulta la prescritta tenuta del giornale di cassa e che vi è un evidente	
	difetto di consequenzialità nella numerazione delle ricevute di riscossione. A	
	conferma delle già indicate irregolarità, è appena il caso di osservare che l'art.	
	81, c. 7, del regolamento di contabilità onera l'agente contabile dell'aggior-	
	namento dei registri di pertinenza (<i>"(...) numerati e vidimati dal dirigente del</i>	
	<i>settore ragioneria o da un suo delegato."</i> . Si prende atto, inoltre, della	
	5	

	dichiarazione dell'amministrazione che ha attestato che le ricevute mancanti,	
	sopra indicate, non possono essere associate ad alcun conto giudiziale, sic-	
	ché, sotto questo profilo, la gestione in esame non può dirsi irregolare. Il	
	collegio, considerato che è stata accertata la quadratura delle riscossioni ren-	
	dicontate sul conto giudiziale con le ricevute della riscossione in atti e che i	
	versamenti in tesoreria corrispondono alle somme riscosse, ritiene che il	
	conto giudiziale debba essere dichiarato irregolare senza ammanco. Quanto	
	all'ulteriore domanda del p.m., formulata in udienza, di trasmissione all'am-	
	ministrazione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 21 del r.d. n. 1214	
	del 1934, è appena il caso di osservare che, in materia di conti giudiziali,	
	tutte le sentenze della Corte dei conti vengono comunicate all'amministra-	
	zione di appartenenza dell'agente, la quale è parte necessaria del giudizio.	
	P.Q.M.	
	la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, defini-	
	tivamente pronunciando dichiara irregolare il conto giudiziale indicato in epi-	
	grafe. Nulla per le spese.	
	Manda alla Segreteria per i conseguenziali adempimenti.	
	Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026.	
	Il RelatoreIl Presidente	
	Gianpiero D'AliaDomenico Guzzi	
	<i>Firmato digitalmente</i> <i>Firmato digitalmente</i>	
	Depositato in Segreteria il 14/05/2026	
	Il Funzionario responsabile	
	Dott.ssa Stefania Vasapollo	
	6	

Firmato digitalmente